

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO  
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

*La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.*

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**
**AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

<b>SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE</b>		
Dati dell'intermediario		
Nominativo	In veste di	
Posta elettronica	Recapito telefonico	
Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi		
Numero	Data	Sezione
Attività svolta per conto di		
Denominazione sociale <b>WIDE GROUP SPA</b>		
Sede legale e operativa Via Niccolò Copernico, 19 - 39100 Bolzano (BZ)		
Telefono +39 0278621900	Posta elettronica certificata pec@pec.widegroup.eu	
Posta elettronica <a href="mailto:info@widegroup.eu">info@widegroup.eu</a>	Sito Internet <a href="http://www.widegroup.eu">www.widegroup.eu</a>	
Iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi		
Numero	Data	Sezione
B000548946	11/05/16	B
<b>Altre sedi operative</b>		
L'elenco completo delle sedi secondarie di Wide Group SpA è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.widegroup.eu/contatti">www.widegroup.eu/contatti</a>		
<b>Nota per il contraente</b>		
<b>I dati di identificazione e iscrizione dell'intermediario sopra riportati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito dell'IVASS - <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b> L'IVASS (acronimo di "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni") è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.		

**Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo**

L'attività di Wide Group SpA è svolta su incarico del cliente.

Wide Group SpA ha in corso rapporti di libera collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali rapporti sono contenuti nell'elenco disponibile all'indirizzo [www.widegroup.eu/tutela-cliente](http://www.widegroup.eu/tutela-cliente) alla voce Elenco compagnie.

Con riferimento al pagamento dei premi, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 209/2005, Wide Group SpA dichiara che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005, il pagamento del premio a Wide Group SpA o a un suo collaboratore ha **effetto liberatorio nei confronti del contraente** solo quando Wide Group SpA è autorizzata all'incasso mediante accordo sottoscritto e ratificato dall'impresa di assicurazione.

Pertanto, quando c'è tale autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal contraente a Wide Group SpA o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione e il rischio assicurato è automaticamente coperto. Quando, invece, l'intermediario non è autorizzato all'incasso in forza di accordo ratificato dall'impresa di assicurazione, la copertura assicurativa decorre dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

Alla Sezione V del presente documento è precisato se in relazione al contratto assicurativo richiesto sussista o meno l'autorizzazione all'incasso, con le relative conseguenze appena descritte.

### SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta da Wide Group SpA per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da \_\_\_\_\_

### SEZIONE IV - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

Ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS 40/2018, quando l'offerta non è corredata di consulenza in una delle due forme previste (Raccomandazione personalizzata o Raccomandazione indipendente e personalizzata), essa si intende effettuata senza consulenza.

Wide Group SpA e le persone riportate nella Sezione I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Wide Group SpA.

Wide Group SpA propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Wide Group è abilitata a operare con tutte le imprese autorizzate ad esercitare l'attività di assicurazione in Italia. L'elenco generale di tutte le imprese autorizzate è reperibile sul sito dell'IVASS – [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Inoltre Wide Group SpA intrattiene ordinariamente rapporti con le imprese e loro agenzie il cui elenco è reperibile all'indirizzo <https://www.widegroup.eu/tutela-cliente> alla voce Elenco compagnie.

Wide Group SpA è un Lloyd's Coverholder ed agisce in nome e per conto di alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's.

Dalla verifica effettuata in fase precontrattuale e sulla base dei presidi previsti dalla normativa in vigore:

- non sono emerse, con ragionevole certezza, circostanze atte a nuocere gli interessi del contraente a causa di conflitto di interesse;
- è emerso il seguente conflitto di interesse \_\_\_\_\_

### SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali propri o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato Wide Group SpA deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o Consap, via Yser n. 14 - 00198 Roma, Tel.: +39.06.857961 [segreteria.fgs@consap.it](mailto:segreteria.fgs@consap.it)**, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto indirizzato a: **Wide Group SpA – Responsabile dei Reclami, via Nicolò Copernico n. 19 - 39100 Bolzano**, oppure mediante e-mail a [reclami@widegroup.eu](mailto:reclami@widegroup.eu) e/o a [pec@pec.widegroup.eu](mailto:pec@pec.widegroup.eu). Qualora il Contraente dovesse ritenersi insoddisfatto dall'esito del reclamo o non dovesse avere riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (PEC [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Si precisa che ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, qualora il reclamo si riferisca ad un contratto stipulato nell'ambito di rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, il reclamo è gestito dall'intermediario che ha rapporto diretto con l'impresa di assicurazione e che lo stesso Regolamento 24/2008 definisce con il nome di intermediario "collocatore". In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario "proponente", cioè all'intermediario che ha rapporto diretto col Contraente, il reclamo deve essere trasmesso all'intermediario collocatore e gestito da quest'ultimo.

I riferimenti dell'intermediario collocatore in caso di contratto stipulato nell'ambito di rapporto di libera collaborazione sono riportati nell'elenco disponibile all'indirizzo [www.widegroup.eu/tutela-cliente](http://www.widegroup.eu/tutela-cliente) alla voce Elenco compagnie.

In relazione al contratto di assicurazione \_\_\_\_\_ avente per oggetto \_\_\_\_\_ emesso dall'impresa \_\_\_\_\_ sussiste/non sussiste accordo sottoscritto e ratificato dall'impresa di assicurazione.